

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

GIOVANNI CANZIO

- Primo Presidente -

REGOLAMENTO di GIURISDIZIONE

ANTONIO DI CERBO

- Presidente Sezione -

Ud. 24/10/2017 -

GIOVANNI AMOROSO

- Presidente Sezione -

R.G.N. 23819/2016

ENRICA D'ANTONIO

- Consigliere-

Kon 27280

MAGDA CRISTIANO

- Consigliere rel. -

ETTORE CIRILLO

- Consigliere -

LUCIA TRIA

- Consigliere -

UMBERTO BERRINO

- Consigliere -

RAFFAELE FRASCA

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 23819-2016 per regolamento preventivo di giurisdizione proposto da:

RADE s.a.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla via f

- ricorrente -

contro

EQUITALIA SERVIZI di RISCOSSIONE s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma,

che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

contro

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata; Giuseppe Mauro Rizzo;

- intimati-

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2017 dal Consigliere dott.ssa MAGDA CRISTIANO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Federico Sorrentino, che ha chiesto che la Corte dichiari la giurisdizione del giudice italiano.

RILEVATO CHE:

presso il Tribunale di Torre Annunziata é stato aperto, ad istanza del P.M., un procedimento per la dichiarazione di fallimento di Trade s.a.r.l.;

la società, avente sede in Lussemburgo, si è costituita all'udienza fissata per la comparizione delle parti eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice italiano ed, in subordine, il difetto di competenza territoriale del tribunale adito;

la seconda eccezione è stata accolta dal giudice campano che, con decreto del 14.4.016, emesso ai sensi dell'art. 9 *bis* l. fall., ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma, ritenuto competente, dinanzi al quale il procedimento è tuttora pendente;



Trade s.a.r.l. ha successivamente proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione dinanzi a questa Corte;

il creditore Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. ha resistito con controricorso, mentre le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva;

il 30.11.2016 il Tribunale di Commercio del Lussemburgo ha dichiarato il fallimento di Trade s.a.r.l;

il 21.7.2017 il curatore del fallimento di Trade s.a.r.l. ha depositato atto di rinuncia al ricorso, chiedendo che venga dichiarata l'estinzione del giudizio;

CONSIDERATO CHE:

non può tenersi conto dell'atto di rinuncia proveniente dal curatore del Fallimento di Trade che, quale è organo di gestione della procedura concorsuale, rappresentante degli interessi dei creditori, non è succeduto alla fallita nella posizione sostanziale e processuale di cui si controverte ed é pertanto privo di legittimazione ad intervenire nel presente giudizio;

va tuttavia rilevato che, per effetto della sopravvenuta dichiarazione di fallimento in Lussemburgo di Trade, la questione di giurisdizione sollevata in questa sede risulta ormai priva di interesse;

l'art. 16 del regolamento CE n. 1346/2000, in materia di procedure di insolvenza (applicabile *ratione temporis*), stabilisce infatti che la decisione di apertura della procedura di insolvenza da parte di un giudice di uno Stato membro - il quale si sia ritenuto competente ai sensi dell'art. 3.1, quale giudice dello Stato nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore - è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri non appena produce effetto nello Stato in cui è aperta, con la conseguenza che le eventuali procedure aperte successivamente in un altro Stato membro, nel cui territorio il



debitore possiede una dipendenza, sono procedure secondarie (art. 3.2, 3.3.);

inoltre il 1° ed il 2° paragrafo del successivo art. 17 prevedono, rispettivamente, che la decisione di apertura della procedura principale produce in ogni altro Stato membro, senza altra formalità, gli effetti previsti dalla legge dello Stato di apertura e che tali effetti non possono essere contestati negli altri Stati membri: ciò per il principio di fiducia reciproca sul quale poggia l'immediato riconoscimento della decisione, espressamente richiamato ventiduesimo considerando del regolamento, il quale chiarisce anche che ai giudici di altro Stato membro non è data facoltà di sottoporre a valutazione la decisione del primo giudice;

l'apertura in Lussemburgo del fallimento di Trade s.a.r.l. preclude dunque a questa Corte di valutare se ricorrano o meno le condizioni per l'apertura in Italia di un'altra, concorrente procedura fallimentare (che, nei termini in cui è stata richiesta, avrebbe anch'essa carattere di procedura principale);

va perciò rilevata la sopravvenuta carenza di interesse di : Trade al ricorso per regolamento, che deve essere dichiarato inammissibile;

poiché la decisione é dipesa da un evento successivo all'instaurazione del giudizio, appare giustificato compensare integralmente le spese fra le parti costituite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente e compensa le spese.

Roma, 24 ottobre 2017.

Il Presidente

IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI

DEPOSITATO IN CANCELLERING

Paola Francesca CAMPOL